

così alla libera disposizione del possessore; altrimenti non si comprende su quali altri fondamenti si potesse ascrivere la legge tributaria a quella categoria di norme. Ma siccome, che noi sappiamo, nessuno, neanche fra gli economisti, è giunto a tale assurda opinione, la concezione non poteva avere nessun fondamento, e si basava solo su un'approssimazione volgare ⁽¹⁾. Comunque oggi, scomparsa la categoria delle leggi restrittive, essa non ha proprio più alcuna ragione d'essere.

Anche insostenibile è che le leggi tributarie siano norme eccezionali. Allora ciò aveva una spiegazione plausibile, quando ogni diritto che non fosse il diritto privato era diritto eccezionale. (V. retro § 4 princ.). Caduto questo, altro fondamento fu quello della concezione contrattuale del tributo, per cui poteva ben ritenersi che questo consistesse in un'obbligazione del contribuente con regime proprio e tipico (e quindi eccezionale) rispetto all'obbligazione nascente dal contratto privato comune. Caduta anche questa concezione (altro esempio della determinante dell'errore dottrinale nella questione che studiamo), sostituita dalla concezione pubblicistica del tributo, l'eccezionalità delle leggi tributarie si è asserita ma senza saldo fondamento; alcuni, con notevole sforzo hanno ritenuto di desumerla da una caratteristica di tali leggi, che secondo gli uni sarebbe stata l'« assoluta precisione » ⁽²⁾, secondo altri l'odiosità ⁽³⁾.

Allorché poi s'introdusse la distinzione tra norme speciali e norme eccezionali, non potendosi negare che le norme tributarie andassero ascritte

⁽¹⁾ Che nell'evo medio, almeno in linea economica, e quindi di fatto, il tributo potesse concepirsi come espropriazione (dato anche il sistema d'imposizione scarsamente vincolato) può anche supporre, ma non è documentato.

La concezione della legge tributaria come restrittiva del libero esercizio dei diritti affiora quasi ovunque nel secolo scorso, specie ove predominava la concezione contrattuale del tributo e correva il canone « in dubio contra fiscum » (però già il SAREDO, *Trattato delle leggi*, Firenze I, 1871, 184 ss., nro. 780, 782, pur sostenendo la teoria contrattuale, era contrario sia all'interpretazione stretta che alla concezione della legge tributaria come restrittiva del libero esercizio dei diritti e al canone *contra fiscum*). Nella pratica più spesso si trova inendiadi con la dottrina dell'eccezionalità di tali norme. Solo più tardi il CAPITANI, voce *Analogia*, in *Dig. it.* (1895), nri. 80-88 separerà recisamente la restrittività dall'eccezionalità, in base specie al passo del RICHIERI, in cit.; « Restringtonur leges, quae libertatem a natura tributa minuunt, sive coartant; ... non enim onus aliquod alteri addendum est, nisi legislator aperte declaraverit suam voluntatem » (passo che ha però ben altro significato, come si vede). Nello stesso senso v. CAMMEO, *La privativa della neve a Napoli*, in *Giur. it.*, 1906, IV, 239. Nel suo insieme, la nozione di legge restrittiva del libero esercizio dei diritti fu talmente resa intricata, che perfino lo SCIALOJA (*Sulla teoria dell'interpretazione delle leggi*, in *Studi per Schupfer*, ora in *Scritti giuridici*, III, Dr. privato I, Roma, 1932, 47) disse restrittive le leggi penali, in quanto limitate dal principio di libertà. La stessa incertezza correva del resto anche per il concetto di legge eccezionale, e il Rocco Art. (*L'oggetto del reato*, Roma, rist. 1932, 549 ss.) seguito poi da molti penalisti, ancora nel 1912 qualificava come eccezionali le norme penali, concezione che oggi tutti hanno abbandonato.

⁽²⁾ CALDARA, *op. loc. cit.*; cfr. SAREDO, *op. cit.*, nro. 782.

⁽³⁾ DEGNI, *Interpretazione*, cit., 23 nt. 2.